

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS
DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE
SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E
ATTIVITA' COMPLEMENTARI (LABORATORI TERRITORIALI)**

TRA

La COMUNITÀ della Valle di Sole (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**) con sede a Malè, Via della Gana, 10 – telefono 0463/903757 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale, Sviluppo Economico della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Commissario n. 4 di data 26 gennaio 2022;

e

_____, con sede legale in
_____ – C.F. e P. IVA _____,
rappresentata da _____, nato/a a
_____ il _____, in qualità di legale
rappresentante della _____, di seguito indicato come
Soggetto Gestore,

premessi che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza e forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità, con decreto del Presidente n. 9 di data 26.10.2022, ha approvato un atto di indirizzo programmatico inerente i servizi socio-assistenziali diurni in "Età anziana", mediante mandato a procedere alla pianificazione, organizzazione ed erogazione esternalizzata di servizi nell'ambito "Semiresidenziale" – "Centri servizi per anziani" e più precisamente mediante la presenza ed attività sul territorio della Valle di Sole di n. 2

- Centri di servizi per anziani entrambi con aperture settimanali parziali e con struttura messa a disposizione dal soggetto proponente:
- uno con sede in Alta Val di Sole, purché sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana,
 - il secondo, di nuova apertura, in Bassa Valle con sede sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro-Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas, qualificando i servizi medesimi come SINEG.
4. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. 193 del 7-11-2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura amministrativa di affidamento dei Servizi mediante concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.
5. Il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI (LABORATORI TERRITORIALI)", datato 7-11-2022 prot. n. 7504 è stato pubblicato sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali in data 7-11-2022
6. La Comunità con determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 alla COOPERATIVA SOCIALE, pari ad €....., nonché la presente Convenzione, nel testo definitivo.
7. Sussiste per la COOPERATIVA, Soggetto gestore, il possesso dei requisiti richiesti nel bando;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto, finalità e mission del servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione di due Centri servizi per anziani e di attività complementare (**di seguito Servizi**) da attuare sul territorio di tutta la Valle di Sole.
2. I servizi sono erogati in un "modello organizzativo basato su un approccio che mira alla prevenzione, all'invecchiamento attivo e alla promozione dell'inclusione sociale, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all'altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle

caratteristiche dell'utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento. Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell'ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l'isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro di accoglienza diurna è disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività".

3. Le attività e iniziative offerte dai Centri servizi per anziani, ivi comprese quelle territoriali, anche mediante attività aperte alla cittadinanza, concorrono con altri servizi a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente, e si caratterizzano per la loro polifunzionalità. Mirano a favorire la salute, il benessere, la qualità della vita, la sicurezza, in coerenza con gli indirizzi di politica sociale, espressi a livello di valle nel Piano sociale e nel Programma di attività di "Spazio Argento", con indirizzi e norme a livello nazionale e internazionale.
4. Ai fini dell'attività, i Centri si configurano come:
 - A) un luogo che offre alle persone, inviate al Centro dal Servizio sociale, prestazioni socio-assistenziali dirette alla persona, di assistenza, cura e benessere della stessa. Tra le offerte rientra anche il servizio trasporto al/dal Centro in quanto servizio facilitante la frequenza del Centro medesimo;
 - B) un luogo che offre anche opportunità di intrattenimento, incontro e socialità, di partecipazione sociale, di espressione di soggettività e capacità in attività collettive, sociali e ricreative dirette ai frequentanti il Centro;
 - C) un luogo del tessuto di valle con accesso libero, che offre attività ricreative, culturali, formative strutturate in gruppo, autoprogettate, autorealizzate o offerte da altri partecipanti al servizio di tipo territoriale. Le attività richiedono l'elaborazione e la realizzazione di "laboratori territoriali" con sede presso il Centro e/o nella formula di "laboratori itineranti" nell'ambito di valle. Le attività sono aperte alla cittadinanza su specifiche prospettive di azione quali l'invecchiamento attivo, la tutela della salute e del benessere, la cura della persona, l'alfabetizzazione digitale, la cittadinanza attiva, le relazioni con i vicini e di altri temi, tempo per tempo, individuati quali priorità nel Piano sociale e nel programma di azione di "Spazio Argento";
 - D) un nodo propulsore della rete locale di soggetti formali e informali, di associazionismo e volontariato, di servizi e opportunità, di attivazione del territorio e promozione di valori sociali, finalizzate ad attivare reti e progetti, per i quali il soggetto gestore risulta ente capofila o soggetto di partenariato. Il ruolo è di propulsore di pratiche sociali di buon vicinato, di servizi di prossimità a basso

contenuto tecnico-professionale auto sostenibili, di promozione di competenze di cura, di mutualità intergenerazionale e di volontariato, anche con la mediazione di tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

5. I Servizi e gli interventi di cui ai commi precedenti comportano il necessario rispetto degli obblighi e adempimenti di servizio pubblico e saranno realizzati dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nella presente convenzione e nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal **1 gennaio 2023** e termina il **30 giugno 2025**.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. Il servizio si rivolge prevalentemente persone di età superiore ai 64 anni, ma occasionalmente può accogliere, in presenza di specifiche esigenze, anche persone adulte.
2. Sono accolte in particolare, persone che:
 - nell'esperienza di socializzazione e integrazione sociale, valorizzano e potenziano le proprie capacità;
 - non hanno un'adeguata rete familiare e/o sociale di supporto;
 - necessitano di un supporto nelle attività di igiene e cura personale.

Art. 4

Modalità di attivazione dei servizi

1. L'accesso ai Centri servizi per anziani avviene di norma su invio del Servizio sociale per situazioni di vulnerabilità, di svantaggio o bisogno sociale.
2. L'accesso ai Centri può avvenire con modalità libera per le attività di socializzazione e definite come attività laboratoriali e territoriali.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni di animatore, educatore o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 22 agosto 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività dei Servizi il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i generi.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con gli utenti anziani, dovrà possedere i requisiti professionali previsti nella scheda 3.10 – “Centro servizi per anziani” del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
6. Il numero degli operatori che compongono l'equipe operativa/educativa dei Centri servizi per anziani e attività complementari, deve essere di almeno n. **3,0 unità di personale a 38 ore settimanali o equivalenti**. Il carico orario di ciascun operatore potrà variare in ragione del servizio assegnato. È ammessa altresì flessibilità di carico orario ai fini di una efficace gestione delle risorse umane interne, organizzazione del servizio affidato e della risposta all'utenza.
7. Le ore di coordinamento delle attività del Centro e fra i 2 Centri, per la progettualità laboratoriale e territoriale, la promozione della rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, nonché per il monitoraggio dei progetti assistenziali sono previste in almeno **600 ore annuali** e costituiscono il 17,5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri e laboratori, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
8. L'attività per il monitoraggio dei progetti assistenziali e per la promozione della rete con i soggetti pubblici e privati del territorio è svolta da un operatore in possesso di laurea.
9. Il Soggetto Gestore, per le semplici attività domestiche e di riordino locali dei Centri, può coinvolgere anche l'utenza nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe operativa/educativa ed il Servizio sociale inviante.
10. Il servizio di trasporto degli utenti al/dal Centro è svolto da personale avente i requisiti per la guida dello specifico automezzo utilizzato nel rispetto della normativa del Codice della strada. L'attività può essere svolta da operatori del volontariato avente i medesimi requisiti.
11. Nel caso di eventuale assenza di anziani o di consistente riduzione negli accessi ai Centri, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento dei Servizi, da concordare.
12. Nel caso di esubero di personale del soggetto proponente assegnato a specifiche attività (igiene della persona, trasporto, coordinamento, ecc..), tale personale dovrà essere in servizio ed assegnato al potenziamento dei Centri o delle attività complementari.

13. Il Soggetto Gestore assicura:
- a) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con gli anziani, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
 - b) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli anziani, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
 - c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - d) che il personale operi prontamente e costantemente con massima riservatezza ed in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto, la socializzazione, l'integrazione fra pari e l'inclusione sociale anche di anziani e persone con particolari fragilità e vulnerabilità;
 - e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
 - g) una gestione delle risorse umane finalizzata alla qualificazione/riqualificazione professionale, alla realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte al ricambio, ove possibile e necessario nel rispetto degli orientamenti del Catalogo, e contestualmente al contenimento del turnover e dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
12. All'avvio dei Servizi il Soggetto Gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche ed il carico orario. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.
13. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 7

Sedi ed orario del servizio e volumi di attività

1. Il servizio presso i Centri ed i Laboratori è attivo indicativamente nelle sedi, negli orari e volumi di attività come di seguito specificato:

- uno ha sede in Alta Val di Sole, sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana, con n. 4 aperture settimanali con orario fronte utente dalle ore 10:30 alle 16,
 - il secondo, di nuova apertura, ha sede in Bassa Valle sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro-Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas, con n. 2 aperture settimanali con orario fronte utente dalle ore 10:30 alle 16.
2. Nel corso della durata della convenzione le aperture settimanali dei Centri potranno subire variazioni, su richiesta del Servizio sociale o dell'Ente Gestore, purché con invarianza dei volumi di attività complessivi di seguito esposti.
 - Per il Centro servizi Alta Val di Sole sono previste **n. 3.500 ore di presenza degli operatori dell'equipe assegnati alle attività del Centro e dei laboratori, nonché a prestazioni socio-assistenziali di igiene e cura alla persona**, oltre alla presenza di un coordinatore per **almeno n. 600 annuali**, escluso il personale di direzione/amministrativo. Sono previste n. 202 giornate di apertura.
 - Per il Centro servizi Bassa Val di Sole sono previste **n. 1.000 ore di presenza degli operatori dell'equipe**, escluso il personale di direzione/amministrativo. L'attività di coordinamento è ricompresa nel punto precedente. Sono previste complessivamente n. 100 giornate di apertura.
 3. L'attività fronte utente nei Centri e Laboratori, presso i Centri o sul territorio, deve essere almeno pari a n. 1.660 ore annuali complessivamente.
 4. L'attività laboratoriale territoriale, da erogare di norma nell'ambito del territorio della Valle di Sole e negli orari di attività del Centro, è proposta su iniziativa del Soggetto gestore e concordata semestralmente con il Servizio Sociale e con il coordinamento di Spazio Argento.

Art. 8

Strutture

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione le strutture per i due Centri.
2. Le strutture precisamente hanno sede:
 - a. nel Comune di, al seguente indirizzo:
Via/Piazza..... ed è contrassegnata dalla
p.ed. n. in CC
 - e
 - b. nel Comune di, al seguente indirizzo:
Via/Piazza..... ed è contrassegnata dalla
p.ed. n. in CC
3. Le strutture di cui al comma precedente o altra, purché con i citati requisiti, sono messe a disposizione per le aperture settimanali concordate e precisamente per almeno 4

giorni settimanali per la struttura di cui alla lett. a) del comma precedente e per almeno 2 giorni settimanali per la struttura di cui alla lett. b).

4. Le strutture devono rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale requisiti da 4 a 6). Il possesso di tali requisiti strutturali è verificato dalla relazione/certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, acquisita agli atti prot. n. del

Art. 9

Attività

1. Il servizio presso i Centri e i Laboratori prevede due direzioni di intervento, anche con attività integrate fra i due Centri attivi: da una parte lo sviluppo di interventi sulla persona e dall'altro con interventi di sviluppo territoriale..
2. Le specifiche attività nei Centri e Laboratori sono le seguenti:
 - attività servizio mensa/pasto (trattasi di consumazione del pasto confezionato in A.P.S.P. e trasportato ai Centri mediante affidamento a soggetto diverso dal soggetto gestore);
 - attività di supporto all'igiene personale e alla cura di sé (bagno, doccia, etc.);
 - attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (sono escluse le attività terapeutico-riabilitative svolte da personale sanitario);
 - attività di orientamento, accompagnamento ai servizi;
 - attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
 - attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo;
 - attività di svago (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei, etc.),
 - attività di cittadinanza attiva.
3. Le attività di igiene della persona (bagni o docce assistite potranno essere realizzate in uno dei due Centri o in entrambi, previa valutazione delle richieste da parte dei Servizi sociali. La Comunità ha facoltà di inviare proprio personale OSA/OSS per la collaborazione nell'attività di igiene della persona.
4. Il trasporto sarà garantito nel tragitto domicilio-Centro-domicilio, mediante utilizzo di doppio automezzo ed operatore/autista allo scopo di limitare il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo a vantaggio del tempo di attività presso i Centri.
5. L'accesso al servizio avviene attraverso due modalità:
 - in modo libero/diretto;
 - su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente, della famiglia, della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Successivamente l'équipe che ha in carico la situazione definisce

con l'utente il piano assistenziale individualizzato (P.a.i.) e monitora nel tempo l'inserimento. Il soggetto erogatore predispone le relazioni periodiche di verifica.

Art. 10

Durata dell'erogazione dei Servizi

1. La durata dell'accoglienza viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

1. Il Soggetto Gestore deve:
 - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
 - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
 - c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità della Valle di Sole e la seguente dicitura "Questo servizio è finanziato dalla Comunità della Valle di Sole". Ove sussistesse anche il finanziamento di uno o di più Comuni, la dicitura sarà la seguente "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità della Valle di Sole e dal Comune di". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
 - e) mettere a disposizione le strutture sedi dei Centri servizi per anziani;
 - f) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell'inserimento in Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo;
 - g) assicura, inoltre:
 - la presenza degli operatori con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-utente previsto/richiesto per ciascun servizio;
 - la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare negli utenti comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli altri anziani, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo e della comunità;

- momenti di verifica sul “clima” di gruppo all’interno dei Centri, con particolare attenzione a favorire l’instaurarsi di un positivo contesto sociale e relazionale tra utenti e operatori, volontari e soggetti esterni;
 - lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra gli anziani e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività o fruire di attività di volontariato, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, buon vicinato nonché la conoscenza, la visibilità sociale positiva e la promozione del servizio all’interno del contesto di riferimento;
 - lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i. l’organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali/ animatori;
 - ii. l’organizzazione con regolarità, possibilmente mensili, degli incontri dell’equipe;
 - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/ operatori sociali/animatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v. la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità, il coordinamento di “Spazio Argento” e le altre Istituzioni esterne;
 - vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all’interno dell’equipe educativa e con il Servizio Sociale della Comunità ed il coordinamento di “Spazio Argento”;
- h) nell’ambito della gestione dei Servizi, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Comunità, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- i) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
- j) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore ad euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell’espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione;

- k) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- l) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 13

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del

- trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.
 3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 15

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 160.000,00.- per il periodo di 2,5 anni (30 mesi) dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2025, per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro **400.000,00.-**
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione del contributo, per i primi 5 bimestri di ciascun anno, per gli anni 2023 e 2024, pari ad €. 26.666,67.- bimestrali, quale acconto dell'importo complessivo del contributo annuale, va presentata entro il mese successivo al bimestre di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità.
4. La domanda di liquidazione del contributo, per i primi 2 bimestri dell'anno 2025, pari ad €. 26.666,67.- bimestrali, quale acconto dell'importo complessivo del contributo del semestre, va presentata entro il mese successivo al bimestre di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità.

5. La domanda di liquidazione per il saldo annuale del contributo, per ciascun anno va presentata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'anno 2023 e 2024, entro il 31 ottobre 2025, per il semestre 2025, allegando un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 14 comma 5 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i Servizi, corredato da una relazione finanziaria, distinta per la gestione dei Centri e attività complementari, a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare di riferimento, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati annuali di presenza dell'utenza ai Servizi nonché le giornate e gli orari di apertura dei Centri e di svolgimento delle attività complementari (laboratori territoriali), del servizio trasporto, delle prestazioni di igiene alla persona (bagni/docce) nonché del personale assegnato ai Servizi medesimi.
6. La domanda di liquidazione per il saldo finale, al termine della durata della convenzione, va presentata entro il 31 ottobre 2025. Oltre alla documentazione di cui al precedente comma, è necessario presentare anche la documentazione probatoria delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per tutta la durata dell'affidamento dei Servizi a contributo o, in alternativa, idonea documentazione che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nei rendiconti annuali dei Servizi oggetto di contributo.
7. Il contributo bimestrale di cui al comma 3 e 4, sarà liquidato entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.
8. Il contributo a saldo annuale di cui al comma 5 sarà liquidato entro 90 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore, completa di tutta la documentazione richiesta.
9. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 15 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione le strutture e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 19

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno quadrimestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e la rete territoriale e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 20

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 21

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.